

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 22061/2019.

Il tema che viene trattato

Sono ampi i temi che vengono trattati in questa sentenza che prende le mosse da un ricorso della persona fisica avverso un provvedimento che ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato ovvero in mancanza di denaro e beni per un valore ad esso equivalente.

Breve commento

Il momento di consumazione del reato

La decisione prende le mosse dal reato di cui all'articolo 10 bis decreto legislativo 74/2000 e sul punto la Suprema Corte ritiene di evidenziare in modo immediato (pagina 4 della sentenza) il principio per il quale “... *fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, il comportamento omissivo del contribuente non è penalmente rilevante* ...”.

La Corte afferma con chiarezza che solo al superamento di questo momento (specifico momento) possiamo sostenere che il comportamento omissivo (mancato versamento) potrebbe avere una rilevanza anche penalistica.

E' il momento in cui devo presentare la dichiarazione che indica in modo preciso quando si è consumato il reato (pagina 5 della sentenza) e quindi è al momento della presentazione della dichiarazione che si devono prendere in considerazione soglie di punibilità e gli altri elementi necessari a sostenere l'eventuale esistenza del reato.

Sequestro e confisca

Stabilito questo principio la Corte passa a discutere il tema della confisca e quello del rapporto tra sequestro preventivo ed impegno del contribuente a versare le somme dovute.

Sul punto la Corte di Cassazione afferma che nel caso di specie la confisca ha natura obbligatoria e che il punto non è soggetto ad alcuna discussione e quindi raggiunge la conclusione (allineata a precedenti della stessa Corte) secondo cui il sequestro non è precluso neppure in presenza di situazioni in cui il contribuente abbia assunto un impegno a versare.

In buona sostanza il pagamento rateale del debito non è preclusivo del sequestro ma al massimo riduce la somma che è lecito sequestrare (in quanto si deve tenere conto di quanto è stato versato)¹.

Cosa è lecito sequestrare

In merito a cosa è lecito sequestrare quando la fattispecie è quella indicata (mancato versamento di ritenute alla fonte) la Corte (pagina 9 - 10 della sentenza) stabilisce quanto segue:

1. Si deve sequestrare sempre il profitto che nasce dal reato che, nel caso di specie, equivale al risparmio di spesa²;
2. E' necessario dare conto che le somme derivino dal reato stesso ovvero che siano frutto dell'illecito e (pagina 9 della sentenza) la natura fungibile del denaro non è sufficiente a qualificare di per sé le somme presenti sul conto come profitto del reato (si pensi alle somme versate posteriormente al momento in cui il reato si è consumato);
3. Le somme che il contribuente abbia spostato dal conto prima del giorno di consumazione del reato non sono profitto del reato stesso considerato che prima del suddetto giorno non si realizza la fattispecie penale (pagina 9 della sentenza).

La corte pertanto raggiunge un principio di diritto che formula secondo questa indicazione:

- Il profitto del reato nel caso di specie significa il risparmio di spesa (il mancato depauperamento del conto corrente);

¹ La corte dice che il sequestro non sarebbe di ostacolo al pagamento in quanto il contribuente può chiedere al PM che le somme sequestrate sia usate per la esecuzione dei pagamenti dovuti.

² Ormai è chiaro che profitto del reato non è solo "l'utile" ovvero il generarsi di denaro ma anche la mancata riduzione dello stesso in ragione del fatto che non viene operata la spesa.

- Il sequestro per essere finalizzato alla confisca diretta deve tenere conto dei saldi dei conti correnti (in sostanza si ha sequestro finalizzato alla confisca diretta fino alla somma presente sul conto corrente bancario e / o postale al momento in cui si realizza la fattispecie penale)
- Non si ha sequestro sulle somme acquisite al conto corrente bancario e / o postale successivamente al momento di consumazione del reato e in presenza di conto “in rosso” mancherebbe il profitto³.

Particolare tenuità del fatto

La corte afferma il principio secondo cui anche nei reati per i quali sussiste una soglia di punibilità nulla osta a che si proceda con il concetto di particolare tenuità del fatto in questo confermando precedenti decisioni della stessa.

³ Quindi l'imprenditore con fido che non lo usa per versare le ritenute non dovrebbe subire il sequestro delle somme fino alla concorrenza del fido allo stesso accordato (in sostanza la decisione di non aumentare il debito bancario non porta alcuna forma di profitto all'imprenditore stesso).